

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. S. AOSTA"

Via Cecati, 12 – 42123 Reggio Emilia

Tel. 0522585947 – Fax 0522451724

Cod. Fisc. 91160330352 – C.M. REIC84500G

e-mail: reic84500g@istruzione.it – reic84500g@pec.istruzione.it - sito www.icaosta-re.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFPX77

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N.33 DEL 18/05/2023
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N 69 DEL 29/06/2023

Sommario

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2. PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE.....	3
3. VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO	5
CRITERI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI ADOTTATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI.....	5
TEMPI E MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE.....	6
4. CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA	7
5. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	7
6. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA	8
7. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.....	8
ALUNNI CON DISABILITÀ.....	8
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO.....	9
ALUNNI NON ITALOFONI (IN FASE DI ALFABETIZZAZIONE).....	9
ALUNNI CHE SEGUONO PERCORSI DI ISTRUZIONE PARENTALE.....	10
ALUNNI RICOVERATI IN OSPEDALE	10
8. RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI.....	10
9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI.....	11
10. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	11
VALUTARE PER PROMUOVERE AUTONOMIA, IDENTITÀ E COMPETENZA.....	11
STRUMENTI DI VALUTAZIONE.....	12
11. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA	12
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI	12
CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI.....	13
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	14
FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE.....	14
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA.....	15
12. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	15
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI	15
CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI.....	16
FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE.....	17
CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ALL'ESAME DI STATO NEGLI SCRUTINI FINALI.....	18

A) ACCERTAMENTO DEL NUMERO DI ASSENZE	18
B) ACCERTAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO.....	18
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ALL'ESAME DI STATO.....	19
<u>13. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.....</u>	<u>20</u>
CERTIFICAZIONE COMPETENZE ALUNNI CON DISABILITÀ	20
<u>14. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE</u>	<u>21</u>
CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.....	21
VOTO DI AMMISSIONE	21
PROVE SCRITTE D'ESAME.....	21
IL COLLOQUIO.....	22
ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE	23

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122** (Pubblicato in G.U. 19 agosto 2009 n. 191) - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per valutazione degli alunni
- **D. M. 16 novembre 2012 n. 254** - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione
- **D. Lgs 13 APRILE 2017, n. 62** - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741** - Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742** - Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado
- **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865** - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- **Legge n. 41 del 6 giugno 2020** Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 – Art. 1, comma 2bis - Valutazione nella scuola primaria
- Nota MI n. 1515 del 01 settembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, comma 2bis del Decreto legge 22/2010 - Valutazione scuola primaria
- **Legge n. 126 del 13 ottobre 2020** Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - Articolo 32, comma 6-sexies - Valutazione degli alunni della scuola primaria
- **O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020** Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria
- **Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020** Valutazione scuola primaria -Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative

2. PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione è un diritto dell'alunno e un dovere del docente, è un processo dinamico complesso, il cui fine principale deve essere quello di favorire la crescita umana e sociale dell'alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e di debolezza, di auto-orientare i suoi comportamenti e le sue scelte future.

È un elemento pedagogico fondamentale senza cui non si potrebbero seguire i progressi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola; permette il confronto tra gli obiettivi previsti e i risultati conseguiti. È uno strumento che consente al docente, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati.

È responsabilità del Collegio docenti nell'ambito della propria autonomia progettare e organizzare attività finalizzate alla valutazione.

Il processo consta di tre momenti:

- 1) *Valutazione diagnostica o iniziale*: serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove d'ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti.
- 2) *Valutazione formativa o in itinere*: è finalizzata a cogliere informazione analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l'autovalutazione degli studenti e fornisce ai docenti informazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica; non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo.

3) *Valutazione sommativa/finale*: consente un giudizio sulle conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente a cadenza quadrimestrale.

La valutazione non è mai fine a se stessa, ma è propositiva, infatti deve riferirsi all'attività e non alla persona, che viene così sostenuta anche nella motivazione ad apprendere. È essenziale fare in modo che gli studenti non focalizzino la loro attenzione sul giudizio, ma sulla capacità di superare le difficoltà.

La valutazione scolastica, effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine del quadrimestre con gli scrutini.

L'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale è espressa, per ciascuna delle discipline di studio, attraverso un giudizio descrittivo.

Nella scuola secondaria, la valutazione periodica e finale e la valutazione dell'esame di Stato è espressa con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Tale "voto" non sarà il risultato di una semplice valutazione numerica, né tanto meno di una media matematica di tutti i voti ottenuti in una disciplina, ma il risultato di un percorso che tiene conto di diversi fattori:

1. La situazione di partenza di ogni singolo alunno;
2. Gli apprendimenti rispetto agli obiettivi disciplinari stabiliti;
3. L'acquisizione graduale di autonomia e di motivazione allo studio.

La valutazione in itinere viene espressa nelle forme che il docente ritiene opportune, purché siano effettuate in coerenza con i criteri e le modalità deliberati dal Collegio Docenti e restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

La valutazione (in qualsiasi forma sia espressa) e il controllo sistematico del livello di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze hanno lo scopo di fornire tempestivamente indicazioni utili per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento per gli alunni, e permettono inoltre agli insegnanti di valutare l'efficacia del percorso formativo.

L'alunno ha diritto ad avere una valutazione equa e trasparente. I genitori devono essere messi al corrente delle situazioni negative o di eventuali "anomalie" nel rendimento.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti

L'analisi dei risultati delle prove nazionali, che si svolgono in seconda e in quinta nella scuola primaria e in terza nella scuola secondaria di primo grado, permette all'istituto di riflettere sulla propria offerta formativa e sui processi di apprendimento e sui processi valutativi.

Momento essenziale della valutazione è la definizione del livello delle competenze raggiunte dagli alunni, che viene certificato al termine di ogni grado di scuola (primaria e secondaria di primo grado) su un apposito modello ministeriale e che è parte integrante della scheda di valutazione.

È necessario che la scuola utilizzi diversi strumenti di valutazione e diverse prove, per un duplice motivo: in primo luogo, ogni processo richiede verifiche differenti; in secondo luogo, si devono proporre situazioni che offrano una sufficiente variabilità e flessibilità affinché ciascuno studente possa essere osservato nel proprio lavoro e trovi le condizioni per migliorare.

Gli strumenti valutativi utilizzati sono i seguenti: colloqui, esercitazioni scritte e orali, test, verifiche scritte e orali, relazioni individuali o di gruppo, produzioni autonome da parte dello studente, discussioni collettive, rubriche, feedback formativo, le check list e le performance list, prove strutturate, prove semi-strutturate, prove aperte, osservazioni sistematiche, compiti di realtà.

La scelta della tipologia di prova è dettata dal tipo di obiettivi che si intendono verificare e dalle modalità di apprendimento preferenziali per la classe, in base alle scelte didattiche e metodologiche programmate dai docenti.

Alla scuola secondaria di I grado i docenti predispongono prove comuni d'istituto per classi parallele (iniziali, intermedie e finali).

Nel corso dell'anno si prevedono tempestivi e puntuali interventi individualizzati, di gruppo o di classe, per il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle conoscenze e delle abilità, al fine della promozione di tutte le opportunità educative.

Seguendo i principi della personalizzazione e dell'individualizzazione dell'insegnamento, per gli alunni che hanno bisogni educativi speciali, la valutazione è stabilita anche in base a eventuali piani personalizzati:

- Il **PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALE (PEI)**, che viene predisposto per alunni con certificazione;
- Il **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)**, che viene predisposto per alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- Il **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)**, che viene predisposto per alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- Il **PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP)**, che viene predisposto per alunni non italofoni o nuovi arrivati in Italia (NAI).

3. VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe e consiste in un giudizio descrittivo che fa riferimento a quattro diversi livelli di apprendimento.

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale è effettuata dal consiglio di classe e consiste in un voto numerico espresso in decimi, anche per quanto riguarda l'insegnamento dello strumento musicale e dell'educazione civica].

Nel primo ciclo di istruzione, per tutti gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o di attività alternative la valutazione è resa su una nota distinta con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti.

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

I docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

I docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Criteri per la verifica e la valutazione degli alunni adottati dal collegio dei docenti

“La valutazione prevede, accompagna e segue i percorsi curricolari; essa assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. Il DPR n. 122 del 22.06.2009 (Regolamento sulla valutazione) novellato dal D. Lgs 62/2017 stabilisce che *“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.* Alcune linee comuni riguardano il diritto di ogni alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, il diritto di ogni alunno e di ogni famiglia di conoscere i criteri valutativi utilizzati nella scuola con riferimento alle prove scritte, orali, grafiche, al comportamento e alla valutazione del rendimento scolastico complessivo, il diritto di ogni alunno al successo formativo sulla base delle valutazioni periodiche e agli interventi di recupero, sostegno, potenziamento sul piano didattico.

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

- Alfabetizzazione culturale, padronanza di conoscenze e linguaggi, abilità operative, sviluppo di competenze comunicative ed espressive;
- Autonomia personale intesa come identità personale, autostima e fiducia nei propri mezzi, autocontrollo della propria condotta, autonomia di giudizio, divergenza e creatività;
- Partecipazione alla convivenza democratica: rapporti interpersonali, capacità di iniziativa e di scelta, motivazione e impegno a capire e operare.

Tempi e modalità della valutazione

La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne si realizza secondo i tempi e le modalità di seguito descritti:

Valutazione	Funzione	Finalità	Strumenti
Iniziale	Conoscitiva, diagnostica, esplorativa	<ul style="list-style-type: none"> Analizzare la situazione in ingresso degli alunni Accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili per la progettazione educativa e didattica (mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate) Identificare le competenze iniziali degli alunni; 	Prove di verifica in ingresso (Orali, scritte, grafiche, pratiche); Osservazioni sistematiche (Tramite griglie)
Intermedia (in itinere, periodica)	Formativa, regolativa	<ul style="list-style-type: none"> Descrivere i processi di apprendimento e i progressi degli allievi; Verificare il raggiungimento dei singoli obiettivi; Individuare le difficoltà o il mancato raggiungimento degli obiettivi con un duplice scopo: Attivare eventuali correttivi all'azione didattica Programmare/progettare attività di rinforzo e recupero Stimolare e guidare l'autovalutazione da parte dell'allievo sui propri processi. Verificare l'efficacia della progettazione educativa e didattica 	Prove di verifica periodiche orali (interrogazioni dialogiche o strutturate), scritte (testi, quesiti a risposta aperta o a risposta Chiusa), grafiche, pratiche Rubriche valutative Griglie di osservazione e liste di controllo Griglie di rilevazione in situazione di apprendimento cooperativo e metacognitivo Questionari di autovalutazione
Finale	Certificativa, orientativa	<ul style="list-style-type: none"> Accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del Curricolo svolto Analizzare e descrivere il profilo di apprendimento di ogni allievo attraverso i traguardi educativi raggiunti nelle singole discipline e concentrando l'attenzione sull'evoluzione dell'apprendimento e non solo sul risultato. Certificare le competenze in uscita 	Criteri per l'attribuzione dei descrittori numerici e non Documento di valutazione finale Attestato di ammissione alla classe successiva Certificazione delle competenze finali. Colloquio pluridisciplinare Prove scritte (es. prove d'esame) Prove pratiche

In base all'opportunità e al livello di competenza degli studenti con le tecnologie dell'informazione, gli insegnanti si serviranno anche di **strumenti digitali** per la valutazione, come elaborati digitali individuali e di gruppo, moduli, presentazioni, documenti, file audio-video, applicazioni di programmazione informatica.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

La verifica, parte integrante del processo educativo, sarà effettuata in modo sistematico secondo criteri stabiliti da ogni insegnante. Essa avrà, in itinere, carattere formativo sui processi d'apprendimento e carattere sommativo alla fine di ogni modulo didattico, al fine di poter effettivamente quantificare i risultati conseguiti dagli alunni. Il Consiglio di Classe terrà in considerazione le peculiari caratteristiche di ogni alunno, i livelli di partenza, le potenzialità possedute, i progressi registrati, nonché le conoscenze maturate in base agli obiettivi prefissati. Saranno, infine, valutati l'impegno dimostrato nell'applicazione e la partecipazione attiva degli studenti nelle diverse attività proposte dagli insegnanti. Strumenti di valutazione saranno le osservazioni sistematiche, le verifiche orali e scritte, prove pratiche, questionari semi-strutturati e strutturati, lavori individuali e di gruppo.

In sede di scrutinio intermedio e finale, il docente nominato coordinatore dell'insegnamento dell'educazione civica formulerà la proposta di valutazione, espressa mediante giudizio descrittivo ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del team di classe, contitolari dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

In allegato le **RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA.**

5. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La Scuola, oltre che all'istruzione e all'educazione degli alunni, è impegnata in un costante processo di formazione che aiuti l'allievo a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e al Patto educativo di corresponsabilità vigente nella nostra istituzione scolastica.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

I punti di riferimento essenziali sono i seguenti:

- Statuto delle studentesse e degli studenti;
- Patto educativo di corresponsabilità;
- Regolamenti scolastici: regolamento d'istituto e regolamento disciplinare

La valutazione del comportamento tiene conto specificamente dei seguenti criteri:

- Grado di rispetto delle regole di disciplina previste nei regolamenti approvati dal Consiglio d'Istituto;
- Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle lezioni, allontanamento dalla scuola o comunque frequenza di richiami di altro tipo (note disciplinari);
- Rispetto dei tempi e degli impegni scolastici.
- Assiduità nella frequenza delle attività curriculari o extra-curriculari;
- Relazionalità con compagni e con adulti (docenti, collaboratori scolastici, esperti esterni, educatori, tirocinanti, etc.);
- Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte;
- Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell'Istituto e del materiale didattico proprio ed altrui;
- Rispetto delle norme igieniche e corretto utilizzo dei locali e dei servizi;

Il collegio docenti adotta delle **GRIGLIE COMUNI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA**

6. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) o dell'Attività Alternativa (AA), per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e la partecipazione e i livelli di apprendimento conseguiti e, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In allegato la **TABELLA DI VALUTAZIONE**

7. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92, la valutazione deve avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), il cui nuovo modello è definito nel Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 che prevede appunto l'adozione del modello nazionale e delle correlate linee guida, nonché la modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA l'Istituto adotta modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES), anche non Italofofoni, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Alunni con disabilità

Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individuale (PEI), redatto sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dello studente, descritte nel profilo dinamico-funzionale;
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità, i docenti perseguono l'obiettivo di svilupparne le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato;
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove nazionali standardizzate (prove Invalsi). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova;
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento la valutazione tiene conto del piano didattico personalizzato e delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.

Nello svolgimento delle attività didattiche, delle verifiche e delle prove d'esame vengono adottate le misure educative e didattiche di supporto ritenute più idonee. Gli insegnanti si atterranno in particolare alle seguenti indicazioni:

- considerare il livello di partenza, i progressi e gli sforzi compiuti;
- considerare il livello raggiunto, indipendentemente dalle strategie e dagli strumenti utilizzati dall'alunna/o;
- considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi;
- valorizzare il processo di apprendimento dell'alunna/o e non valutare solo il risultato.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione Stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove nazionali standardizzate (prove Invalsi). Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Alunni non italofoni (in fase di alfabetizzazione)

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Per gli alunni non italofoeni e/o Neo Arrivati in Italia (NAI) occorre tenere presenti le strategie e le indicazioni contenute nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014.

Sarà privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella certificativa e si farà riferimento ai seguenti indicatori:

1. Rapporti con coetanei e adulti (socializzazione)
2. Rispetto regole comuni (comportamento)
3. Partecipazione alle attività
4. Apprendimento

In riferimento alla data di iscrizione dell'alunno, nel I quadrimestre i docenti potranno:

- a) Non esprimere la valutazione, se l'alunno è nella fase di prima alfabetizzazione;
- b) Esprimere la valutazione in base al percorso di apprendimento personalizzato
- c) Esprimere la valutazione solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: *“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”* oppure *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”*.

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale terrà in considerazione i seguenti indicatori:

1. il percorso dell'alunna/o;
2. la progressione negli apprendimenti;
3. gli obiettivi raggiungibili;
4. la motivazione e l'impegno;
5. la partecipazione.

Alunni che seguono percorsi di istruzione parentale

Nel caso di alunni che seguono percorsi di istruzione parentale, i genitori (o coloro che esercitano la potestà genitoriale) devono presentare annualmente al dirigente scolastico la comunicazione preventiva.

Alla fine di ogni anno scolastico fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per il passaggio alla classe successiva, questi alunni devono sostenere l'esame di idoneità in qualità di candidati esterni.

L'esame viene sostenuto davanti ad una commissione appositamente costituita con decreto dirigenziale.

Alunni ricoverati in ospedale

Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione in ospedale per periodi di tempo rilevanti, ai fini della valutazione periodica e finale, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato.

Se il tempo di istruzione nel luogo di cura è prevalente rispetto al tempo di istruzione in classe, lo scrutinio è effettuato dai docenti che hanno impartito l'insegnamento in ospedale.

Se un alunno è ricoverato nel periodo degli esami, può svolgere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Questa modalità di valutazione si applica anche ai casi di istruzione domiciliare.

8. RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI

L'Istituto Nazionale per la VALutazione del SIstema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Per la scuola Primaria, durante il mese di maggio, tali rilevazioni sono svolte in forma cartacea nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

Per la scuola Secondaria di I grado, le prove standardizzate svolte in modalità CBT (Computer Based Tests), rileveranno i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza entro il mese di aprile e per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI

“Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni” (cfr D.Lgs 62/2017, art. 1 c. 5)

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti stabilisce che lo studente ha diritto *“a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”* (articolo 2, comma 5).

Scuola dell'infanzia. La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell'alunno tramite colloqui individuali e/o collettivi calendarizzati annualmente (mesi di gennaio e giugno) e nel corso dell'anno scolastico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze.

Scuola primaria. La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell'alunno tramite il Registro elettronico, dove potrà scaricare il documento di valutazione intermedio e finale, durante i colloqui generali infra-quadrimestrali nel corso dell'anno scolastico e con colloqui individuali in occasione delle valutazioni quadrimestrali (mese di febbraio e giugno) e nel corso dell'anno scolastico nel caso se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze. A conclusione del 1° e del 2° quadrimestre la famiglia può scaricare il documento di valutazione dal Registro Elettronico.

Scuola secondaria primo grado. La famiglia viene informata sui risultati del percorso formativo dell'alunno tramite il Registro elettronico, durante i ricevimenti settimanali, durante i colloqui generali (mese di dicembre e aprile). Sono previsti inoltre incontri scuola-famiglia su appuntamento nel corso dell'anno scolastico per particolari esigenze o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. A conclusione del 1° e del 2° quadrimestre la famiglia può scaricare il documento di valutazione dal Registro Elettronico.

Le famiglie potranno essere contattate e informate anche telefonicamente o mediante il registro elettronico nei casi in cui i docenti lo ritengano opportuno (es. richiami disciplinari per mancanze lievi, comunicazioni urgenti ...)

Nel caso di ammissione alla classe successiva di alunni che hanno carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, si provvederà a consegnare alle famiglie una nota informativa dove si indicano i contenuti disciplinari da ripassare e consolidare e/o indicazioni per lo studio individuale estivo e eventuali strategie di recupero.

Qualora l'alunno non sia stato ammesso, le famiglie verranno opportunamente informate privatamente prima della pubblicazione degli esiti.

10. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Valutare per promuovere autonomia, identità e competenza

Nella scuola dell'Infanzia l'attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. La valutazione nella Scuola dell'Infanzia è parte integrante della programmazione perché non è solo un momento di verifica degli apprendimenti, ma è anche un atteggiamento interiore, una disponibilità a monitorare costantemente ciò che avviene a vari livelli.

È uno strumento che aiuta a mantenere un'alta consapevolezza di ciò che si sta costruendo e spunto per migliorare il progetto educativo affinché si promuova in tutti i bambini un apprendimento che valorizzi le loro potenzialità.

Ogni traguardo del bambino va messo in relazione alla sua storia personale e non solo comparato con tabelle che misurino lo sviluppo e l'apprendimento.

Nella scuola dell'infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e compresi attraverso strumenti sistematici e strutturati.

L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità sommerse ed emergenti. Importante è la pratica della documentazione che va intesa come un processo che produce e lascia tracce, che riflette sulla capacità mnemonica, nei bambini e negli adulti.

La documentazione rende visibile la modalità e il percorso di formazione e permette di apprezzare i processi di apprendimento individuali e di gruppo.

Al centro delle finalità formative della scuola dell'infanzia ci sono due indicatori fondamentali il "benessere dei bambini" (condizione fondamentale per la loro crescita) e lo "sviluppo e apprendimento" (con un approccio di tipo globale e integrato), due punti di vista molto più consoni alle caratteristiche dell'età evolutiva dei bambini, che non possono essere oggetto di misurazioni standardizzate.

La scuola dell'infanzia elabora il curriculum verticale in coerenza con gli altri segmenti dell'istituzione scolastica e si propone lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della relazione e della conoscenza e la promozione del senso di cittadinanza attraverso i Campi di Esperienza, intesi come specifici ambiti entro i quali promuovere lo sviluppo del bambino, partendo dall'azione per arrivare alla conoscenza, e l'acquisizione della competenza, che è la capacità del bambino di utilizzare e applicare ciò che ha appreso anche in altri contesti di vita.

Strumenti di valutazione

Gli strumenti valutativi, utilizzati sono i seguenti:

- osservazioni e verifiche pratiche
- documentazione delle attività
- griglie individuali di osservazione
- scheda di passaggio all'ordine della Scuola Primaria.

L'osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica. Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute. La documentazione raccoglie un'attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini per riconoscerne le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e video multimediali che permettono ai docenti di revisionare le attività proposte.

Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di tutte le fasce di età:

per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come documentazione utile da visionare durante gli anni successivi di frequenza;

per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare efficacemente l'attività didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria.

La scuola dell'Infanzia definisce la propria azione formativa sulla base del curriculum delle competenze chiave di cittadinanza e di specifiche progettazioni annuali che concretizzano i campi di esperienza.

La scheda di osservazione dell'ultimo anno sarà motivo di dialogo con i colleghi della Scuola Primaria nel momento di passaggio tra i due ordini scolastici e risulta indispensabile per realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che verticale (scuola dell'infanzia-scuola primaria).

I **MODELLI DELLE SCHEDE DI OSSERVAZIONE** sono riportati in allegato.

11. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

L'art. 3, commi 2 e 3, dell'O.M. 172/2021 stabilisce che *“La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.*

Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone”.

L'art.1, comma 3, dell'O.M. 90/2001 precisa che *“Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico”.*

Poiché il processo valutativo non deve basarsi esclusivamente su prove (compiti in classe) formalizzate, ma sulle osservazioni e verifiche dell'apprendimento effettuate dagli insegnanti, si precisa quanto segue:

- La valutazione dei lavori effettuati in classe potrà essere effettuata mediante giudizio sintetico e riportato sul quaderno dell'alunno/a;
- Le eventuali valutazioni delle verifiche dell'apprendimento svolte in itinere potranno essere effettuate mediante giudizio sintetico e saranno restituite per la visione all'alunno e alla famiglia;
- Il giudizio o il voto potrà essere riportato dal docente sul registro elettronico, ma non sarà visibile alla famiglia;
- Le verifiche svolte non sono “prove” (compiti in classe), pertanto non costituiscono atti amministrativi e non devono essere archiviate agli atti della scuola, dal momento che sono nella costante disponibilità di alunni e famiglie;
- La valutazione periodica e finale non sarà basata sulla media dei giudizi o dei voti riportati delle verifiche svolte in itinere, ma sulla risultanza delle osservazioni e verifiche. –

L'art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 41 del 6 giugno 2020, come modificato dall'art. 32, comma 6sexies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha previsto che *“dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione.”*

Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

Per quanto riguarda la valutazione intermedia e finale, ai sensi dell'O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e come indicato nella tabella dei criteri di valutazione a seguire:

- a) Nel Curricolo di Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione intermedia e finale;
- b) L'acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento è valutata sulla base dei quattro livelli di apprendimento: **AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE**;
- c) la valutazione del livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento si verifica mediante l'uso dei seguenti giudizi descrittivi, così come indicato dalle Linee Guida:

LIVELLI DI APPRENDIMENTO	GIUDIZIO DESCRITTIVO
AVANZATO	L'alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
INTERMEDIO	L'alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE	L'alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	L'alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli si definiscono sulla base di quattro dimensioni:

- L'**autonomia** dell'alunno nel manifestare l'apprendimento descritto in uno specifico obiettivo;

- La **tipologia della situazione** (nota o non nota) in cui l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo;
- Le **risorse** mobilitate per portare a termine il compito;
- La **continuità** nella manifestazione dell'apprendimento.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66, mentre la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Ammissione alla classe successiva

Per essere ammessi alla classe successiva (II, III, IV, V e alla prima classe della scuola Secondaria di I grado) è richiesto un **numero congruo di valutazioni** (prove/osservazioni/compiti di realtà/compiti a casa) che diano ai docenti la possibilità di constatare il livello di acquisizione degli apprendimenti.

Le alunne e gli alunni della scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

A seguito della valutazione periodica o finale, i docenti avranno cura di comunicare alle famiglie degli alunni e delle alunne interessate i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità dal Consiglio di classe (art. 3 D.Lgs. n. 62/2017).

Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti criteri per la non ammissione in via eccezionale alla classe successiva:

- 1) Gravissime carenze nelle competenze, abilità e conoscenze di base in tutte le discipline;
- 2) Mancati progressi, nonostante l'attivazione di percorsi mirati ed individualizzati, organizzati dalla scuola nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa.

Formulazione del giudizio globale

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizione del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni alunno si farà riferimento ai seguenti indicatori:

Per le classi prime e seconde:

- Livello di conoscenze in ingresso (*solo primo quadrimestre*);
- progressi nell'apprendimento;
- applicazione delle conoscenze;
- abilità nello svolgere i compiti e risolvere problemi;
- autonomia;
- livello di competenze/abilità raggiunto (*solo secondo quadrimestre*)

Per le classi terze:

- Livello di conoscenze in ingresso (*solo primo quadrimestre*);
- progressi nell'apprendimento;
- applicazione delle conoscenze;
- abilità nello svolgere i compiti e nel risolvere problemi;
- autonomia;
- strategie di studio;
- livello di competenze/abilità raggiunto (*solo secondo quadrimestre*)

Per le classi quarte e quinte:

- Livello di conoscenze in ingresso (*solo primo quadrimestre*);

- progressi nell'apprendimento;
- applicazione delle conoscenze;
- abilità nello svolgere i compiti e risolvere problemi noti e non noti;
- autonomia;
- strategie di studio ed esposizione orale;
- assunzione di iniziative;
- livello di competenze/abilità raggiunto (*solo secondo quadrimestre*).

In allegato le **GRIGLIE PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE DELLA SCUOLA PRIMARIA**

Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria

La certificazione rappresenta lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso il secondo ciclo di istruzione.

Al termine della scuola Primaria, in sede di scrutinio finale, viene rilasciata agli alunni la **CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI DEI TRAGUARDI DI COMPETENZE TRAMITE IL MODELLO NAZIONALE PREDISPOSTO E ADOTTATO DAL MIUR**, con D.M. n. 742 del 3/10/2017, sulla base dei seguenti principi:

- a) Riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) Ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) Definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) Valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) Coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) Indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

12. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nella Scuola Secondaria di primo grado, la valutazione è effettuata dai docenti di classe mediante l'attribuzione di voti in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. Tali voti si assegnano, su proposta dei singoli docenti, in base a congruo numero (**almeno 3 a quadrimestre**) di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti a casa o a scuola, corretti e classificati durante l'anno scolastico. *“Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale, dell'insegnante di ogni singola materia rispetto all'alunno, ma è il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi collegiale, nonché di una valutazione complessiva della personalità dell'allievo per cui si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali, che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi”.* (CM n 1 del 20/09/1971).

La valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica, si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno, valorizzando l'attivazione da parte dell'Istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento di detti livelli.

Nello specifico per quanto riguarda la valutazione nella Scuola Secondaria di I Grado la principale norma di riferimento è il D.Lgs. n. 62/2017.

Valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti nella Scuola Secondaria di I grado avviene con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in sede di scrutinio.

Si precisa che:

- Le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove di verifica scritte e orali mediante l'utilizzo del registro elettronico;
- In aggiunta ai consueti momenti di dialogo settimanali e quadrimestrali verranno altresì inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi:
 - Rendimento insufficiente in una o più discipline;
 - Numero di assenze troppo elevato;
 - Comportamento poco corretto;
 - Nota disciplinare sul registro di classe;
- L'andamento scolastico non soddisfacente di uno studente deve essere tempestivamente comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara indicazione del possibile esito negativo dell'anno scolastico.
- Uno degli elementi da cui partire per la formulazione della proposta di voto è la media dei voti conseguiti dall'alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere. Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche.
- La valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti, poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno.
- I singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il consiglio di classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente, sulla base dei criteri riportati al paragrafo seguente.

Criteria di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi. Essa viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

LIVELLI	VOTI	INDICATORI	GIUDIZI E DESCRITTORI	OBIETTIVI COGNITIVI
Livello basso	4	Conoscenza molto frammentaria e lacunosa dei contenuti. Esposizione molto confusa, disordinata ed estremamente incompleta. Gravi e persistenti carenze nelle applicazioni e/o nell'esecuzione degli esercizi.	INSUFFICIENZA GRAVE L'alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Commette gravi errori e non possiede la logica interna della disciplina.	Gravi lacune in tutte le discipline
Livello medio-basso	5	Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti. Esposizione confusa e disordinata. Carenze nelle applicazioni o nell'esecuzione degli esercizi.	INSUFFICIENTE L'alunno conosce in modo non completo e superficiale gli argomenti proposti. Ha conseguito delle abilità, ma non sempre le utilizza in campi semplici.	Obiettivi in buona parte non raggiunti
Livello medio	6	Conoscenza essenziale dei contenuti. Esposizione sufficientemente corretta, Capacità parziale di procedere nell'applicazioni o nell'esecuzione degli esercizi	SUFFICIENTE L'alunno conosce gli argomenti fondamentali, ma non approfonditamente. Commette alcuni errori eseguendo compiti semplici.	Obiettivi parzialmente raggiunti
Livello medio alto	7	Conoscenza discreta dei contenuti essenziali. Esposizione prevalentemente chiara.	BUONO L'alunno conosce e comprende in modo analitico. Commette pochi errori.	Obiettivi raggiunti ma con alcune incertezze

		Capacità di procedere con discreta sicurezza e autonomia nelle applicazioni e nell'esecuzione degli esercizi proposti.		
	8	Conoscenza buona e sicura dei contenuti. Esposizione chiara e corretta. Capacità di procedere autonomamente nelle applicazioni o nelle esecuzioni degli esercizi proposti.	DISTINTO L'alunno ha padronanza degli argomenti, commette pochi errori o imprecisioni. Ha conoscenze autonome e valuta criticamente i contenuti	Obiettivi completamente raggiunti
Livello alto	9	Conoscenza completa ed esauriente dei contenuti. Esposizione chiara, corretta ed appropriata. Capacità di procedere nelle applicazioni o nelle esercitazioni in modo esatto, completo.	OTTIMO L'alunno si organizza in modo autonomo in situazioni nuove, con padronanza e senza errori.	Obiettivi completamente raggiunti
	10	Conoscenza e comprensione ampia, approfondita e critica dei contenuti. Esposizione ricca, rielaborata, organica, corretta e personale. Capacità di procedere nelle applicazioni con precisione, logicità e originalità personale.	ECCELLENTE L'alunno, non solo dimostra autonomia e piena padronanza nella conoscenza dei contenuti, ma li rielabora con originalità.	Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti personali e originali

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi della legge 8 Ottobre 2010, n°170.

Formulazione del giudizio globale

La valutazione dei risultati didattici conseguiti nelle discipline è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizione del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni alunno si farà riferimento ai seguenti indicatori:

- interesse
- impegno
- partecipazione
- metodo di studio
- autonomia
- Rispetto dei tempi e delle consegne

Si precisa che per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, il giudizio potrà essere formulato tenendo conto della situazione specifica dell'alunno, anche discostandosi da quanto previsto dalla schede.

In allegato le **GRIGLIE PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE DELLA SCUOLA SECONDARIA**

Criteria per l'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di stato negli scrutini finali

Il decreto legislativo n. 62/2017, dall'anno scolastico 2017/18, ha novellato la valutazione nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, oltre ad aver riformato gli Esami di Stato. Prima di procedere allo scrutinio finale, quindi deliberare l'ammissione o meno degli alunni alla classe successiva, si deve verificare per ciascun di essi la validità dell'anno scolastico.

È necessario comunicare alle famiglie, secondo una certa periodicità e comunque prima degli scrutini, informazioni puntuali sulle assenze effettuate.

a) Accertamento del numero di assenze

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato come di seguito:

- Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è pari a 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).
- Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore.
- Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 248 ore.

Monte ore annuale	Minimo delle ore di presenza	Limite massimo di assenze
990 ore	742 ore	248 ore

Ingresso posticipato e uscita anticipata saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il docente coordinatore della classe verificherà periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che essi hanno di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Rispetto ai suddetti limiti, sono previste le seguenti deroghe deliberate dal Collegio Docenti:

- Assenze per ricovero ospedaliero;
- Assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Assenze anche non consecutive, ma ricorrenti in quanto determinate da gravi patologie, terapie o cure mediche programmate e debitamente documentate;
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;
- Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;
- Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia;
- Partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

Le suddette deroghe saranno considerate ammissibili, sempreché il numero complessivo delle assenze, non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di procedere alla valutazione comporta infatti la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

b) Accertamento dei livelli di apprendimento

L'ammissione alla classe successiva è disposta, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

La scuola provvede a consegnare alla famiglia dell'alunno con insufficienze, insieme alla scheda di valutazione, una lettera/nota di avviso in cui si significano gli eventuali debiti da recuperare mediante un diligente studio estivo (art. 2/7 del DPR 122/09).

Criteri di non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di stato

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

La non ammissione va adeguatamente motivata e deliberata a maggioranza.

In funzione di una condivisa linea comune da seguire, si prende in considerazione la NON AMMISSIONE di un alunno a partire da una situazione di carenza nella preparazione complessiva riportando, quindi:

- Cinque insufficienze non gravi;
- Tre insufficienze di cui due gravi;
- Quattro insufficienze di cui una grave.

Si stabilisce che sia considerata:

- **LIEVE Insufficienza** che, a giudizio dei docenti facenti parte del Consiglio di Classe, o del docente della disciplina, possa essere recuperata in modo autonomo (insufficienza non relativa, comunque, a lacune/carenze sui contenuti fondamentali della disciplina, rispetto agli obiettivi minimi del percorso didattico, a tale giudizio deve corrispondere la valutazione di 5/10);
- **GRAVE Insufficienza** che sottende carenze/lacune pregiudizievoli nei contenuti e/o nei concetti specifici della disciplina (a tale giudizio deve corrispondere la valutazione di 4/10).

Eventuali motivate e straordinarie deroghe ai criteri di cui sopra, saranno consentite solo se riferite ad alunni ripetenti. La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di classe, che potrà decidere caso per caso, in piena autonomia e responsabilità di giudizio.

Nei casi di alunni che presentano carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il consiglio può deliberare l'ammissione alla classe successiva prendendo in considerazione i seguenti elementi:

1. capacità di recupero dell'alunno, in base alle potenzialità, alle attitudini e anche ai progressi nel recupero degli apprendimenti rispetto alla valutazione periodica (primo quadrimestre);
2. possesso di livelli adeguati nelle conoscenze e nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettura, scrittura, calcolo, logica);
3. grado di maturità ed emotività dell'alunno

Il Consiglio di Classe può decidere per l'ammissione o la NON ammissione tenendo conto anche dei seguenti criteri:

- Reiterata non promozione dell'alunno
- Possibilità di recuperare le lacune accumulate nel periodo estivo e/o nel successivo anno scolastico, contemporaneamente allo svolgimento dei nuovi programmi disciplinari
- Effettivo vantaggio per lo studente derivante dalla ripetizione dell'anno scolastico

In caso di votazioni non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

Si prende altresì atto che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che potrà decidere caso per caso, in piena autonomia e responsabilità di giudizio.

Si precisa che quando un Consiglio di Classe decide di non ammettere alla classe successiva due o più alunni, si può prendere in considerazione l'ipotesi di suddividerli in sezioni diverse per l'anno successivo, purché le sezioni interessate non presentino già situazioni problematiche che potrebbero essere ulteriormente complicate.

Il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nei seguenti casi:

1. Se l'alunno è incorso nella sanzione disciplinare che preveda l'esclusione dallo scrutinio finale deliberata dal Consiglio di Istituto (articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n.249/1998);
2. Se l'alunno non ha frequentato i tre quarti del monte ore annuale e non rientra nei casi previsti dalle deroghe deliberate dal collegio docenti;

3. Se l'alunno, pur rientrando nei casi derogabili dal collegio, ha fatto un numero di assenze complessive tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione (a condizione che tali circostanze siano state oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe debitamente verbalizzate);
4. Se il consiglio di classe verifica la mancanza delle conoscenze e delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi e/o la mancata acquisizione, da parte dell'alunno, dei livelli di apprendimento in più discipline, tale da determinare una grave carenza nella preparazione complessiva che non permetta di proseguire proficuamente gli studi, pur in presenza di strategie individualizzate messe in campo dalla scuola per il recupero;

13. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

La scuola, al termine del primo ciclo, rilascia la **CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI DEI TRAGUARDI DI COMPETENZE TRAMITE IL MODELLO NAZIONALE PREDISPOSTO E ADOTTATO DAL MIUR**, con D.M. n. 742 del 3/10/2017. Questa certificazione non sostituisce ma accompagna le normali modalità di valutazione dei risultati scolastici

Le competenze chiave europee presentate nel modello sono otto:

- 1) Comunicazione nella madrelingua (o nella lingua di istruzione);
- 2) Comunicazione nella lingua straniera;
- 3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- 4) Competenze digitali;
- 5) Imparare ad imparare;
- 6) Competenze sociali e civiche;
- 7) Spirito di iniziativa;
- 8) Consapevolezza ed espressione culturale, che si articola in tre sotto-competenze:
 - a) Capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo;
 - b) Capacità di riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
 - c) Capacità di esprimersi in ambito motorio, artistico e/o musicale.

Le competenze chiave europee sono doppiamente trasversali: sia in riferimento a conoscenze, abilità e competenze relative alle discipline previste nelle Indicazioni nazionali (compreso anche l'insegnamento dell'educazione civica), sia in riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.

Per quanto riguarda le 'competenze sociali e civiche', si farà riferimento, tra l'altro, al curriculum verticale di educazione civica,

Il modello nazionale, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate, è integrato da due sezioni predisposte e redatte dall'Invalsi: una sezione descrive i livelli conseguiti dall'alunno/a nelle prove nazionali di italiano e matematica, un'altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

La certificazione delle competenze redatta in sede di scrutinio finale:

- Va rilasciata ai soli alunni che superano l'Esame di Stato;
- Va consegnata alla famiglia dell'alunno/a
- Non è prevista per gli alunni privatisti.

Certificazione competenze alunni con disabilità

L'articolo 4, comma 5, del DM. n. 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

14. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Riferimenti normativi: – D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; – D.M. n. 741 del 03/10/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; – Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione (art 1 comma 1 e 2 del D.M. n. 741 del 03/10/2017).

Criteri di ammissione all'esame di stato

Saranno ammessi all'esame gli alunni che:

- hanno frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- non sono incorsi nelle sanzioni disciplinari della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'Art. 4 commi 6 e 9 bis, del DPR 249/1998;
- hanno raggiunto un'adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento delle varie discipline, con riferimento agli obiettivi stabiliti in fase di programmazione. Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo;
- hanno partecipato alle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Partendo dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media dei voti del primo anno: 10%
2. La media dei voti del secondo anno: 20%
3. La media dei voti del terzo anno: 70%

Su richiesta di almeno un componente del Consiglio di classe e con voto espresso all'unanimità, si potrà arrotondare il voto per eccesso, se lo studente per il quale si avanza la proposta avrà dimostrato nel corso del triennio di rispondere ad almeno tre dei seguenti indicatori:

- Impegno e responsabilità costanti nei risultati relativi agli apprendimenti desumibili dalle valutazioni dei tre anni;
- Comportamento corretto e responsabile (valutazione desumibile dalle valutazioni dei tre anni, e nessuna sanzione disciplinare nell'ultimo anno);
- Partecipazione alle proposte della scuola, anche a quelle organizzate al di fuori dell'orario curricolare, e disponibilità nell'aiuto reciproco con i compagni e gli adulti.
- Progressivo miglioramento nel corso del triennio desumibile dalle valutazioni dei tre anni.

Prove scritte d'esame

Il D.Lgs. n. 62/2017 dispone che le prove scritte siano predisposte dalla Commissione d'Esame e siano finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove scritte sono tre: italiano, competenze logico matematiche, lingue straniere (prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere).

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

I **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO**, per la determinazione del voto finale e per l'assegnazione della lode, sono adottati dalla Commissione con delibera unanime.

Per gli alunni con disabilità la valutazione finale è condotta sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, la valutazione finale è condotta sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione in corso d'anno

Il colloquio

Il colloquio pluridisciplinare è condotto collegialmente alla presenza dell'intera Sottocommissione esaminatrice. Verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno, consentendo pertanto a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione.

È finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline); tiene conto anche delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

La prova orale è un colloquio pluridisciplinare che consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Il colloquio di esame non deve costituire una riproposizione delle verifiche disciplinari che ciascun consiglio di classe ha effettuato nell'ambito del percorso formativo e il cui esito complessivo è attestato dal voto di ammissione, ma ha la finalità di sviluppare una interlocuzione coerente con il profilo di uscita, non perdendo di vista, anzi valorizzando, i nuclei fondanti delle discipline, i cui contenuti rappresentano la base fondamentale per l'acquisizione di saperi e competenze.

E' condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione e dovrà consentire di definire, attraverso il coinvolgimento delle varie discipline di studio, la valutazione globale dell'alunno.

Potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio ed altri elementi derivanti da esperienze realizzate.

Si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- durata da 20 a 30 minuti per alunno;
- rispetto della collegialità
- per le discipline di carattere operativo il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell'anno, evitando che si risolva in accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il coordinamento degli interventi è affidato ad un insegnante che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato tra tutti gli interventi.

La nomina dell'insegnante coordinatore dell'orale avviene in sede di riunione preliminare: il ruolo di coordinamento viene unanimemente affidato all'insegnante di Lettere

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera sotto-commissione di esame.

Gli insegnanti possono fare domande più specifiche per accertare le competenze del candidato.

Per quanto concerne gli argomenti svolti, le linee didattiche seguite, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte dei candidati, si fa riferimento a quanto presentato da ogni singolo docente nel proprio piano di lavoro annuale e nella relazione finale del Consiglio di Classe.

Attribuzione della valutazione

La Commissione d'Esame delibera, su proposta della Sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi. In caso di esiti eccellenti la valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, anche in relazione ai risultati conseguiti nel percorso scolastico del triennio.

Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con decisione assunta all'unanimità da parte della Commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri:

- Percorso di studi triennale responsabile e costante nell'impegno.
- Comportamento sempre corretto ed educato.
- Relazioni con i compagni caratterizzate da disponibilità e altruismo.
- Piena autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite
- Valutazione corrispondente a dieci in tutti i voti che concorrono alla valutazione finale.